

Reg.delib.n. **1059**

Prot. n. 9859

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**O G G E T T O:**

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 concernente il "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati". Rintifica art. 47 "Agevolazioni per l'agricoltura biologica" e dell'art. 48 "Agevolazioni per la qualità dei prodotti". Modifica della deliberazione n. 3126 di data 28 dicembre 2007.

Il giorno **24 Aprile 2008** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE

MARGHERITA COGO

Presenti:

ASSESSORI

REMO ANDREOLLI**OLIVA BERASI****OTTORINO BRESSANINI****TIZIANO MELLARINI****GIANLUCA SALVATORI**

Assenti:

LORENZO DELLAI**MARCO BENEDETTI****MARTA DALMASO****MAURO GILMOZZI****FRANCO PANIZZA**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica

Vista la Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 “Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati” ed in particolare gli artt. 47 “Agevolazioni per l’agricoltura biologica” e 48 “Agevolazioni per la qualità dei prodotti”.

Vista la deliberazione n. 3126 di data 28 dicembre 2007 con la quale la Giunta provinciale ha provveduto ad approvare i criteri attuativi per il periodo 2008 – 2013 relativamente agli articoli 47 “Agevolazioni per l’agricoltura biologica” e 48 “Agevolazioni per la qualità dei prodotti” e nel contempo ha dato mandato al Dirigente generale del Dipartimento Agricoltura e alimentazione di provvedere alla trasmissione alla Commissione europea delle informazioni necessarie alla notifica del provvedimento in questione sulla base di quanto disposto dal Reg. (Ce) 1857/2006 .

Viste le osservazioni pervenute dalla Rappresentanza permanente presso la Commissione europea in seguito alla notifica dei criteri attuativi di cui sopra relativi agli artt. 47 “Agevolazioni per l’agricoltura biologica” e 48 “Agevolazioni per la qualità dei prodotti” che riguardano, in particolare:

- a) la modifica dei riferimenti relativi alla data effettiva a partire dalla quale i criteri potranno essere resi applicativi, ossia dal giorno di pubblicazione del numero di identificazione della domanda di esenzione sul sito ufficiale della Direzione generale Agricoltura della Commissione;
- b) il rispetto dell’art. 9, comma 4 del Reg. (Ce) 1857/2006 secondo il quale non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno o pagate dopo il settimo anno dal riconoscimento dell’organizzazione dei produttori;
- c) il rispetto dell’art. 9, comma 2 del Reg. (Ce) 1857/2006, con particolare riguardo al fatto che gli accordi posti in essere dalle organizzazioni di produttori o loro associazioni comunque beneficiarie degli aiuti dovranno essere conformi agli artt. 81 e 82 del Trattato;
- d) il rispetto dell’art. 14, comma 6 del Reg. (Ce) 1857/2006 secondo il quale l’aiuto deve essere accessibile a tutti i soggetti operanti nella zona di riferimento;
- e) il rispetto dell’art. 14, comma 5 del Reg. (Ce) 1857/2006, secondo il quale gli aiuti erogati non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori;
- f) Il riferimento ai preparatori e all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli quali attività non ricomprese nel regolamento di esenzione.

Ritenuto opportuno provvedere alla modifica dei criteri attuativi degli artt. 47 “Agevolazioni per l’agricoltura biologica” e 48 “Agevolazioni per la qualità dei prodotti” della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 così come indicato dalla Commissione europea.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- visti gli atti citati in premessa,
- all’unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di approvare i criteri attuativi per il periodo 2008 – 2013 degli artt. 47 “Agevolazioni per

l'agricoltura biologica" e 48 "Agevolazioni per la qualità dei prodotti" della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di stabilire che i criteri attuativi di cui al precedente punto 1) sostituiscono i criteri attuativi concernenti i medesimi articoli approvati con deliberazione n. 3126 di data 28 dicembre 2007.
3. di dare atto che i criteri attuativi di cui al precedente punto 1) potranno essere applicati a partire dalla data di pubblicazione del numero di identificazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.
4. di confermare quanto altro disposto con deliberazione n. 3126 di data 28 dicembre 2007.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

CC

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Pag. di 3 RIFERIMENTO: 2008-S141-00123